COMUNE DI LIVORNO

CONVENZIONE

PER IL PERCORSO DI FACILITAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO TRA SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE E FONDAZIONE CARITAS LIVORNO

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il **Comune di Livorno** - C.F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art 49 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie e Responsabile del Procedimento Dott.ssa **Caterina Tocchini**, nata a Livorno il 29/12/1974 e domiciliata per la carica dove sopra, la quale interviene in esecuzione dell'ordinanza sindacale **n.** Ordinanza sindacale n. 522 del 29/12/2022;

E

La "**Fondazione Caritas Livorno ETS**" C.F. 92089340498 P.IVA 01748400494, iscritta al *RUNTS al n.* ***34086 (decreto n. 1360 del 27/ 01/ 2023)*** - con sede legale in 57121 Livorno via Giorgio La Pira n.9, legalmente rappresentato da **Don Luciano Cantini** nato a Livorno il 21/06/1948 e domiciliato per la carica ove sopra la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dichiara, sotto la propria responsabilità per la stipula del presente atto.

Premesso che:

- con la convenzione tra il Comune di Livorno e la Fondazione Caritas Livorno che è stata stipulata il 28 Febbraio 2022 sono state disciplinate le modalità di gestione coordinata del servizio Borse Lavoro per l'anno 2022-23;
- con nota pervenuta tramite E - mail il 13/03/2023 la Fondazione Caritas Livorno ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione per i progetti di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e per migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SAI – Sistema Accoglienza Integrazione (ex SIPROIMI – SPRAR), mettendo a disposizione per l'anno 2023 la somma di € 25.000,00;
- con determina dirigenziale n. 2607 del 17 Aprile 2023 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Livorno e la Fondazione Caritas Livorno ETS per la gestione coordinata del servizio Borse Lavoro per l'anno 2023-24, incaricando il Dirigente del Settore Politiche Sociali e sociosanitarie per la sottoscrizione della convenzione stessa.

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione, approvata con determinazione dirigenziale n. 2607 del 17 Aprile 2023 regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e la Fondazione Caritas, che è regolarmente iscritta al RUN-TS al n. 34086 (decreto n. 1360 del 27/ 01/ 2023) che non ha in cor-

so procedure di revoca; che opera prevalentemente per perseguire l'obiettivo del superamento delle situazioni di bisogno al fine di contrastare l'emarginazione sociale e per favorire, attraverso l'attività dei volontari, interventi di natura sociale, nei confronti di cittadini segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Livorno in stato di bisogno facenti parte del progetto per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SAI – Sistema Accoglienza Integrazione (ex SIPROIMI – SPRAR) finanziato dal fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo.

Art. 2

La presente convenzione disciplina i rapporti per la gestione coordinata del servizio Borse Lavoro Adulti e Minori e SPRAR, servizio disciplinato all'art. 10 del "Disciplinare per l'erogazione degli interventi di natura economica a tutela delle situazioni sociali svantaggiate" approvato Delibera della Conferenza dei Sindaci Zona Livornese n.. 2 del 27 Aprile 2020, al quale integralmente si richiama.

L'importo dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 10 del "Disciplinare per l'erogazione degli interventi di natura economica a tutela delle situazioni sociali svantaggiate" approvato Delibera della Conferenza dei Sindaci Zona Livornese n.. 2 del 27 Aprile 2020.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al borsista è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n.

917/1986 TUIR) e, in quanto erogata all'interno degli obiettivi di empowerment e autonomia previsti dal PAP e indicati nel e indicati nel progetto personalizzato, non rientra nella categoria di sussidi corrisposti a titolo assistenziale.

Art. 3

Il Comune di Livorno risulta il titolare del percorso di inserimento dei cittadini individuati di concerto alla Fondazione Caritas, e provvederà alla sottoscrizione delle convenzioni e al mantenimento dei rapporti con i soggetti terzi, con le aziende ospitanti, alla regolazione dei rapporti con INAIL e alla liquidazione mensile dei compensi spettanti.

Il percorso di inserimento è di sei mesi. La Fondazione Caritas si riserva, di segnalare al Comune di Livorno tutte le circostanze che possono giustificare una diversa durata della Borsa Lavoro.

Art.4

La Fondazione Caritas mette a disposizione, a fianco del tutor individuato dal Comune di Livorno, un proprio tutor in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate, per garantire il raggiungimento degli obiettivi, cura la regolare e puntuale tenuta del foglio firma giornaliero delle presenze, di cui è responsabile con funzioni di incaricato a seguire l'andamento del percorso per i cittadini individuati., assicura al borsista, nella fase di avvio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;

Art.5

La Fondazione Caritas mette a disposizione la somma complessiva massima di € 25.000,00 di cui € 24.000,00 per il contributo spettante ai beneficiari della borsa lavoro e € 1.000,00 per le spese a forfait sostenute dal Comune di Livorno.

L'importo verrà erogato al momento dell'inserimento di cuiascun borsista per complessivi € 2.500,00 di cui € 2.400,00 finalizzato al il rimborso spettante per la durata di sei mesi oltre € 100,00 per le spese di amministrazione a forfait che spettano al Comune di Livorno

La Fondazione Caritas si riserva di incrementare la dotazione iniziale attraverso la destinazione di successivi finanziamenti nel qual caso il Comune di Livorno attiverà nuove borse lavoro fino al raggiungimento della somma destinata.

Art. 6

La presente convenzione ha validità dodici mesi dal momento della sottoscrizione, e in ogni caso sino al raggiungimento del finanziamento.

Art. 7

– Trattamento dati personali I dati personali relativi ai beneficiari seguiti nei servizi oggetto della presente Convenzione devono essere trattati in modo conforme alle vigenti normative di cui al GDPR Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e

ss.mm. e ii. Gli stessi saranno conservati presso i soggetti contraenti in qualità di titolari del loro trattamento.

. L'Ente Attuatore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e dovrà rispettare quanto previsto dall'Addendum di trattamento allegato alla presente convezione denominato "PER IL PERCORSO DI FACILITAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO TRA SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE E FONDAZIONE CARITAS LIVORNO (All. B Addendum Responsabile trattamento dati).

Art. 8

La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica.

2. L'originale della presente Convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia. Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Ente attuatore.

Art. 9

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018.

4. La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Livorno F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Tocchini

Per Fondazione Caritas Livorno F.to digitalmente Don Luciano Cantini

Allegato B NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER IL PERCORSO DI FACILITAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO TRA SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE E FONDAZIONE CARITAS LIVORNO (BORSE LAVORO)

TRA:

COMUNE DI LIVORNO, – C.F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art 49 dello Statuto Comunale, dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie e Responsabile del Procedimento **Dott.ssa Caterina Tocchini** nata a Livorno il 29/12/1974 e domiciliata per la carica dove sopra, la quale interviene in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 522/2022 (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) **(Titolare del Trattamento)**

E

"Fondazione Caritas Livorno ETS" C.F. 92089340498 P.IVA 01748400494, iscritta al RUNTS al n. 34086 (decreto n. 1360 del 27/ 01/ 2023) - con sede legale in 57121 Livorno via Giorgio La Pira n.9, legalmente rappresentato da Don Luciano Cantini nato a Livorno il 21/06/1948 e domiciliato per la carica ove sopra la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere munito dei poteri necessari per la stipula del presente atto (Responsabile del trattamento in qualità di Ente Attuatore),

in

Titolare e Ente Attuatore sono denominati di seguito singolarmente **"Parte"** e congiuntamente **"Parti".**

PREMESSE

- Il presente Accordo si prefigge di definire gli obblighi delle Parti in relazione alla protezione dei dati personali, in conformità a quanto prescritto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche "GDPR").
- Ai fini del presente Accordo come "Normativa Rilevante" si intende il GDPR e qualsiasi provvedimento normativo e/o regolamentare adottato da autorità pubbliche nazionali in materia di trattamento di dati personali (ivi compresi i provvedimenti assunti dalle Autorità di controllo), applicabile durante il periodo di validità del presente Accordo, cui si fa riferimento anche per le definizioni di "trattamento di dati" e "dato personale".

- Il presente Accordo è espressamente collegato alla **Convenzione per percorso di facilitazione e orientamento al lavoro tra Settore Politiche socialie sociosanitariee Fondazione Caritas Livorno nel Comune di Livorno salva eventuale proroga,** e ad ogni contratto concluso dalle medesime Parti e avente il medesimo oggetto (di seguito anche solo "Convenzione di co-progettazione" per indicare anche gli eventuali contratti successivi tra le Parti aventi il medesimo oggetto).
- Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla Convenzione e alla Normativa Rilevante.
- In caso di contrasto tra le disposizioni della Convenzione e quelle contenute nel presente Accordo, prevarranno queste ultime.
- Il Titolare, nell'ambito e ad integrazione della Convenzione di cui il presente Accordo è parte integrante, intende procedere alla nomina dell'ente attuatore quale Responsabile del trattamento per ciò che attiene ai dati personali che quest'ultima dovrà necessariamente trattare in esecuzione dell'Accordo medesimo.

OGGETTO DELL'ACCORDO E REMUNERAZIONE

- Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- Il Titolare, con il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR, nomina l'Ente Attuatore Responsabile del trattamento dei dati personali. L'Ente Attuatore accetta la nomina e si impegna a rispettare le prescrizioni della Normativa Rilevante e ad adempiere a tutte le clausole del presente Accordo, ivi inclusi i suoi allegati.
- La definizione della natura e della finalità dei trattamenti, della tipologia di dati personali e delle categorie di interessati sono decisi dal Titolare e indicati nella **Sezione denominata "Dettagli del trattamento".**
- Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il compenso per le prestazioni rese dall'Ente Attuatore quale Responsabile del trattamento è compreso nel compenso previsto dalla Convenzione e ne segue le sorti.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TITOLARE

- Il Titolare determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali raccolti o trattati dall'Ente Attuatore nello svolgimento dell'Accordo.
- Il Titolare ha diritto di verificare in ogni momento che l'Ente Attuatore adempia alle istruzioni impartite e rispetti la Normativa Rilevante ad esempio verificando i) le misure di sicurezza adottate, ii) il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento, in applicazione delle istruzioni di cui al presente Accordo iii) il rispetto delle finalità individuate e perseguite dal Titolare; e ciò anche attraverso ispezioni eseguite nella sede dell'Ente Attuatore ovvero dove quest'ultima tratta i dati personali. Il Titolare può effettuare tali verifiche anche avvalendosi di professionisti o soggetti terzi. Qualora i risultati delle verifiche svolte rivelassero l'inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate dall'Ente Attuatore, questi dovrà tempestivamente adeguarle/aggiornarle secondo quanto concordato con il Titolare sulla base di quanto emerso dalle verifiche.
- Il Titolare ha l'obbligo di comunicare all'Ente Attuatore eventuali variazioni delle finalità e dei mezzi di trattamento dei dati personali.

OBBLIGHI

Obblighi generali

- L'**Ente Attuatore** tratta, per conto del Titolare, i dati personali in esecuzione della Convenzione ed esclusivamente nel quadro del presente Accordo, salvo quanto diversamente previsto dal diritto dell'Unione Europea o di uno Stato membro di cui l'Ente Attuatore è soggetto. I dati forniti non vengono usati per nessun'altra finalità, in particolare non vengono usati dall'Ente Attuatore per proprie finalità. **L'Ente Attuatore** può comunicare i dati a terze parti, che svolgono servizi strumentali, qualora sia necessario per dare esecuzione alla Convenzione. **L'Ente Attuatore** non è autorizzata a fornire i dati a terze parti, diverse da quelle suddette, senza la preventiva approvazione scritta del Titolare.
- Il trattamento dei dati personali si svolge esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea o in paesi terzi ritenuti sicuri sulla base dei requisiti previsti al capo V del GDPR. Il Responsabile e il Titolare convengono che il trattamento dei dati personali non può svolgersi in un paese terzo non sicuro senza l'approvazione supplementare del Titolare.
- **L'Ente attuatore** fornisce al Titolare tutta l'assistenza necessaria e richiesta da quest'ultimo nell'assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 "Sicurezza del Trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione Preventiva" del GDPR.
- **L'Ente attuatore** mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della Normativa Rilevante e collabora con il Titolare in caso di ispezioni o controlli di ogni genere da parte delle Autorità o in caso di controversie con l'Interessato.
- L'**Ente attuatore** coadiuva il Titolare nel riscontrare le eventuali richieste degli interessati avanzate al fine di esercitare i diritti dell'interessato definiti al capo III del GDPR, secondo le modalità precisate al successivo art. 3.3 e le eventuali istruzioni aggiuntive impartite dal Titolare per specifiche esigenze. Alla conclusione della Convenzione, o comunque al termine dell'Accordo di trattamento tra le parti, l'**Ente Attuatore** è tenuta a consegnare al Titolare tutti i dati da questi ricevuti e quelli eventualmente generati nell'ambito delle operazioni di trattamento effettuate per conto del Titolare. I dati devono essere consegnati in un formato strutturato, interoperabile, di uso comune e leggibile dai normali dispositivi o, se ciò non è possibile, nel formato concordato con il Titolare. Il Titolare controlla i dati ricevuti, ne verifica la completezza, l'esattezza, l'integrità e la leggibilità e comunica per iscritto all'**Ente Attuatore** il corretto trasferimento. L'**Ente Attuatore** procede quindi alla tempestiva cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso e delle copie eventualmente esistenti nei propri archivi, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro in cui è insediata l'**Ente Attuatore** preveda la conservazione di alcuni dati.
- L'**Ente Attuatore** , se tenuta in forza della Normativa Rilevante o su esplicita richiesta del Titolare, provvederà alla redazione, alla tenuta e al regolare aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, come disciplinato dall'art. 30 del GDPR;
- L'**Ente Attuatore** deve collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (anche

detto DPO) del Titolare, qualora nominato, fornendo tutti i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari per ottemperare alle prescrizioni del GDPR;

- L'**Ente Attuatore** deve designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento di dati personali, garantendo che queste abbiano la necessaria competenza e formazione in relazione alle attività di trattamento di dati personali da porre in essere, provvedendo altresì a vincolarle a idonei impegni di riservatezza circa i dati personali trattati e le relative informazioni di cui vengano a conoscenza in esecuzione delle attività.
- L' **Ente Attuatore** deve procedere alla nomina degli amministratori di sistema, ove presenti, così come richiesto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", avendo cura di: (i) valutarne adeguatamente le caratteristiche soggettive; (ii) designarli individualmente; (iii) tenere l'elenco degli Amministratori di Sistema e delle loro funzioni; (iv) verificarne periodicamente l'attività e (v) ove possibile, registrarne gli accessi (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in maniera completa, inalterabile e suscettibile di verifica dell'integrità, per un congruo periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
- L' **Ente Attuatore** informa senza indugio il Titolare se nota che un'istruzione impartita dal Titolare viola un obbligo legale prescritto dalla Normativa Rilevante o qualsiasi altro obbligo derivante dal presente Accordo.

Obblighi dell'Ente Attuatore - Misure tecniche e organizzative

- L' **Ente Attuatore** è obbligato ad adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR ed in particolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel fare ciò l' **Ente Attuatore** deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- L' **Ente Attuatore** è obbligata a relazionare, a richiesta del Titolare, sulle misure di sicurezza adottate ex art. 32 GDPR.

Obblighi dell' Ente Attuatore - Rapporti con terzi

- Qualora gli interessati, le Autorità di controllo o qualsiasi altro terzo (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità giurisdizionali e amministrative diverse dalle Autorità di controllo) avanzassero richieste nei confronti dell' **Ente Attuatore** (ivi comprese anche richieste per l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati, quali il diritto di accesso e gli altri diritti riconosciuti dal GDPR), questo informerà immediatamente - e comunque non più tardi di 24 ore dalla ricezione delle richieste - per iscritto il Titolare.
- L'**Ente Attuatore** avrà cura, in particolare, di trasmettere al Titolare copia delle richieste

pervenute, allegando altresì ogni ulteriore eventuale informazione o circostanza ritenuta utile.

- Resta inteso che l'**Ente Attuatore** potrà fornire riscontro alle richieste solo dietro espressa autorizzazione scritta del Titolare e comunque secondo le direttive, istruzioni e indicazioni fornite per iscritto da quest'ultimo. L'**Ente Attuatore** pertanto, non potrà in alcun modo agire in via autonoma, o in qualità di rappresentante / mandatario del Titolare (salvo espressa indicazione di questo a tal riguardo).
- E' fatto espresso divieto all' **Ente Attuatore** di comunicare o divulgare a terzi, anche in riscontro alle richieste, i dati personali trattati per conto del Titolare o qualsiasi eventuale ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali senza aver ottenuto previe autorizzazioni e istruzioni per iscritto dal Titolare.
- Qualora fosse obbligata – in esecuzione di obblighi normativi o dietro richieste di autorità giurisdizionali, amministrative o di pubblica sicurezza – a divulgare o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Titolare o le informazioni relative al trattamento, l' **Ente Attuatore** si obbliga a:

- notificare immediatamente per iscritto al Titolare tale circostanza;
- adottare ogni accorgimento volto a limitare o restringere l'ambito della divulgazione/comunicazione (ad esempio, omettendo informazioni non espressamente richieste);
- porre in essere ogni ragionevole sforzo volto a ottenere dai destinatari delle comunicazioni impegni di riservatezza.

Obblighi dell' Ente Attuatore - Rapporti di Sub-responsabilità

- Il Titolare, qualora la Convenzione lo permetta e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, autorizza in via generale l'**Ente Attuatore** a ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (d'ora in poi anche solo Sub-responsabile) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della Convenzione. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di opporsi alle specifiche nomine nei termini di seguito indicati.
- L'**Ente Attuatore** alla sottoscrizione del presente documento – **nella sezione: Sub Responsabili "**- informa il Titolare dei Sub-Responsabili di cui attualmente si avvale per svolgere attività necessarie o strumentali per eseguire la Convenzione.

1. L'**Ente Attuatore** deve informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta e/o la sostituzione di altri responsabili del trattamento almeno 14 (quattordici) giorni prima di operare le predette modifiche, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi. In caso di opposizione le modifiche e la nomina del nuovo responsabile di trattamento non possono essere eseguite.

- Qualora l'**Ente Attuatore** ricorra, sotto la propria responsabilità, alla nomina di un Sub-responsabile, l' **Ente Attuatore** deve prevedere nel contratto con il nuovo Sub- responsabile garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Resta inteso che l'incarico dei Sub-responsabili potrà avvenire solo prima dell'inizio di qualsivoglia operazione di trattamento da parte di questi ultimi e che ai sensi dell'art. 28, comma 4, ai Sub-responsabili dovranno essere imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente Accordo e in eventuali future istruzioni del Titolare.

- L'**Ente Attuatore** resta comunque unico responsabile di tutti gli obblighi assunti con il presente Accordo. L'**Ente Attuatore** risponderà dunque del corretto svolgimento delle attività devolute al Sub-responsabile da lui nominato e degli eventuali inadempimenti o violazioni da quest'ultimo commessi.

Obblighi dell'Ente Attuatore - Notifica delle violazioni da parte dell'Ente Attuatore (c.d. data breach)

- Qualora si verifichi un incidente di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi evento di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso imprevisto o non autorizzato ai dati personali), riguardante i propri sistemi o quelli dei Sub-Responsabili, **l'Ente attuatore** dovrà notificare al Titolare per iscritto mediante posta elettronica certificata (PEC) tale evento nel minor tempo possibile, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo.
- La comunicazione di cui all'art. 3.5.1 dovrà:

- descrivere nel dettaglio la natura della violazione dei dati personali, ivi compresi, ove possibile, le categorie, il numero approssimativo e l'identità degli interessati coinvolti e le categorie e il numero approssimativo di dati personali coinvolti;
- contenere il nominativo e i dati di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati o altro punto di contatto ove sia possibile ottenere maggiori informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- contenere una proposta di misure di sicurezza da adottare al fine di risolvere la violazione dei dati personali, ivi comprese, ove opportuno, le misure finalizzate a mitigare i possibili effetti negativi;
- indicare se, ad avviso della **l'Ente Attuatore** è opportuna o doverosa la notificazione all'Autorità di controllo e/o anche agli interessati coinvolti;
- riportare qualsivoglia informazione a disposizione dell'Ente Attuatore , che possa essere utile al Titolare ai fini della comunicazione della violazione di dati personali all'Autorità di controllo.

- L'**Ente attuatore** presterà tutta l'assistenza e la collaborazione eventualmente richiesta dal Titolare al fine di porre rimedio alla violazione di dati personali e al fine di fornire all'Autorità di controllo ogni informazione o chiarimento richiesto.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- In caso di inadempimento, da parte dell' **Ente attuatore** di anche una delle obbligazioni disciplinate all'interno del presente Convenzione, al Titolare è riconosciuta la facoltà di risolvere per inadempimento della Convenzione.

RISERVATEZZA

- Tutti i dati personali ricevuti dalla Fondazione da parte del Titolare e/o raccolti dall'**Ente attuatore** nell'ambito dell'esecuzione di questo Accordo sono soggetti a un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.
- Tale obbligo di riservatezza non sussisterà nel caso in cui il Titolare abbia espressamente autorizzato la rivelazione di tali informazioni a terzi, nel caso in cui la rivelazione delle informazioni a terzi sia ragionevolmente necessaria alla luce delle disposizioni e dell'esecuzione della presente Convenzione, oppure ove ricorra un obbligo giuridico di rendere disponibili le

informazioni a terzi.

DURATA DELL'ACCORDO

- Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore ed efficace fino al termine o alla cessazione (per qualsivoglia ragione) della Convenzione o di eventuali successivi contratti posti in essere tra le medesime Parti e aventi il medesimo oggetto. Qualora al termine della Convenzione vi siano trattamenti o attività ancora in corso, la Fondazione si impegna a portarli a termine e, relativamente a tali trattamenti e attività, resterà obbligato ad ogni istruzione o obbligo derivante dal presente Accordo.

RESPONSABILITÀ E MANLEVE

- L' **Ente attuatore** manleverà e terrà indenne il titolare da ogni perdita, costo, spesa, sanzione pecuniaria, danno da risarcire e in generale da ogni responsabilità direttamente o indirettamente derivante dalla esecuzione da parte dell'**ENTE ATTUATORE** (e/o dei sub-responsabili da questo incaricati) delle disposizioni del presente Accordo, e dall'adeguamento e applicazione da parte della Fondazione (e/o dei Sub-responsabili da questo incaricati) delle prescrizioni della Normativa Rilevante con riferimento alle attività di trattamento di dati personali svolte per conto del Titolare.

DISPOSIZIONI FINALI

- Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà, a pena di nullità, essere prevista in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.
- L'Accordo annulla e sostituisce ogni precedente Accordo o intesa tra le Parti in relazione al trattamento di dati personali svolti dall'Ente Attuatore per conto del Titolare.
- Le Parti dichiarano che tutte le clausole contenute nel presente Accordo sono state oggetto di attenta e singola valutazione e riflettono la comune volontà delle Parti.
- Qualora una qualsiasi clausola del presente Accordo venisse dichiarata invalida, tale dichiarazione non inficerà la validità di tutte le altre clausole ivi contenute. In tale eventualità e per quanto possibile, tale clausola invalida dovrà venire sostituita da altra il cui effetto sia il più possibile equivalente a ciò che le Parti intendevano al momento della stipula dell'Accordo.
- Il mancato esercizio da parte del Titolare di uno o più dei diritti che gli derivano dal presente Accordo, non costituirà né potrà essere inteso in alcun modo come rinuncia agli stessi.

- Se una parte è obbligata dalla legge a nominare un responsabile della protezione dei dati, deve nominarlo e fornire i relativi dati di contatto alla controparte. Se una parte non è soggetta all'obbligo giuridico di nominare un responsabile della protezione dei dati, nomina la seguente persona come persona di contatto in materia di protezione dei dati (ai fini del presente accordo):

	Nome/cognome	E-mail	Telefono

Per il Titolare	Avv. Marco Giuri	dpo@comune.livorno.it	
Per l'Ente Attuatore *Fondazione Caritas Livorno ETS*	Avv. Paolo Mascitelli	dpo@caritaslivorno.it	0586.880649

- Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni intervenute nei suddetti dati di contatto.

DETTAGLI DEL TRATTAMENTO

Natura e finalità del trattamento

- **Trattamento dei dati personali derivante dalla gestione dei servizi a valere sulla convenzione per il percorso di facilitazione e orientamento al lavoro tra il Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie e Fondazione Caritas Livorno del Comune di Livorno**
- **Tipo di dati personali**
- **Dati identificativi, anagrafici e di contatto degli interessati.**
- **Convinzioni politiche, religiose o filosofiche o informazioni relative alle all'ordine etnica e alle esperienze degli interessati, connesse derivanti da informazioni necessarie.**
- **Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, nonché terapie in corso) nell'ambito dei servizi rivolti per migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SAI – Sistema Accoglienza Integrazione (ex SIPROIMI – SPRAR)**
- **Eventuali informazioni personali comunicate dall'interessato nell'ambito dell'erogazione dei servizi.**

Categorie di persone interessate

Utenti per soggetti svantaggiati **individuato dal servizio sociale professionale del Comune di Livorno** e per migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SAI – Sistema Accoglienza Integrazione (ex SIPROIMI – SPRAR)

SUB-RESPONSABILI

- In osservanza alle prescrizioni presente Accordo, si indicano di seguito i Sub-Responsabili di cui l'Ente Attuatore, allo stato, si avvale per svolgere le attività necessarie o strumentali alla Convenzione e sulle cui nomine il Titolare si riserva ogni valutazione.
- Restano salve le disposizioni del presente Accordo circa il diritto di opposizione del Titolare.

Ragione sociale	Sede	Attività
NON previsto		

NON previsto		

SPESE DI STIPULA E REGIME FISCALE

- Il presente Accordo, stipulato mediante scrittura privata, viene perfezionato in modalità elettronica.
- L'originale del presente atto verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018. Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso.

DOMICILIO

- Ai fini del presente atto, la elegge speciale domicilio presso la propria sede, come sopra indicata.

FORO COMPETENTE

- Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine al presente atto, sarà esclusivamente quello di Livorno.
- Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR Toscana.

Per accettazione

Per il Titolare

Firmato digitalmente Dr.ssa Caterina Tocchini

Per l'Ente Attuatore - Fondazione Caritas Livorno ETS,

Firmato digitalmente Don Luciano Cantini

Documento informativo sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.

COMUNE DI LIVORNO

MARGINALITA E FAMIGLIA
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 2607 DEL 17/04/2023

Oggetto: PERCORSO DI FACILITAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO TRA SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE E FONDAZIONE CARITAS LIVORNO . APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

LA DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha negli anni sempre contribuito al contrasto della povertà, potenziando i servizi a bassa soglia volti a soddisfare i bisogni primari della popolazione più vulnerabile della città, delle persone singole e dei nuclei familiari in condizioni di crescente disagio sociale e povertà da reddito, prive di risorse e riferimenti significativi;

Visti:

- gli artt. 2, 3 della Costituzione, i quali richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- l'art. 118 comma 4 della Costituzione che, sulla base del principio di sussidiarietà, invita che le Amministrazioni territoriali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il Disciplinare comunale per l'erogazione degli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona Livornese approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese n. 2 del 27/04/2020 ed in particolare l'articolo 14 in cui si riporta: *"L'erogazione del servizio mensa è organizzato dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio, il cui accesso è normato dalle organizzazioni stesse. Il servizio pasti a domicilio, la cui richiesta deve pervenire dal Servizio sociale territoriale, è riservato in modo particolare ai cittadini che vivono soli o che hanno comunque difficoltà a raggiungere i locali dove vengono distribuiti i pasti."*

Viste inoltre:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e .ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ed in particolare l'art. 3 comma 5 *"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- la L.R. n. 41/2005 e s.m.i. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale";

- la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 14 Maggio 2021 che approvava uno schema di Convenzione tra il Comune di Livorno e Caritas Livorno, per la gestione coordinata del Servizio Borse Lavoro, per il periodo 2022-2023,

- la disponibilità alla prosecuzione della collaborazione per i progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e per migranti richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SAI – Sistema Accoglienza Integrazione (ex SIPROIMI – SPRAR) , presentata da Fondazione Caritas Livorno, soggetto che già dall'anno 2022 collabora con l'Amministrazione Comunale per la citata attività, con nota pervenuta tramite mail in data 13/03/23 prot 32/23 , mettendo a disposizione, la somma di € 25.000,00 per l'anno 2023-2024, somma destinata ad essere incrementata;

- la bozza di Convenzione tra il Comune di Livorno e La Fondazione Caritas, predisposta dall'Ufficio Marginalità e Famiglia, per la gestione coordinata del servizio;

- Considerato che, nel bilancio 2023 esiste il capitolo E 1470 Piano dei Conti E.2,01.04.01.001 il corrispondente in Uscita 10438/7, per € 25.000,00 Piano dei conti U.1.04.02.02.999 Mis/Prog 12.07;

Ritenuto di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente parte integrante (Convenzione percorso di facilitazione e orientamento al lavoro) la quale disciplina il rapporto tra Amministrazione proponente e Fondazione Caritas ,e relativo addendum allegato (Allegato A);

Visti infine:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente: modifica degli assetti macro strutturali approvati con precedente Deliberazione G. C. n. 175/2020";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021, ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al Funzionigramma approvato con Determinazione n. 1976/2020";
- Vista l'Ordinanza sindacale n. 522 del 29/12/2022 con riferimento all'affidamento dell'incarico dirigenziale del Settore "Politiche sociali e sociosanitarie" alla Dott.ssa Caterina Tocchini con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2023 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022 "Nota di aggiornamento al DUP:approvazione";
- la delibera del Consiglio Comunale n.249 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera della Giunta Comunale n. 831 del 23/12/2022 , con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025;
- la Deliberazione della n. 50 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

- la Determina n. 792 del 08/02/2023 di conferimento incarichi di Posizione Organizzativa, tra la Dott.ssa Moschei Monica per l'Ufficio Marginalità e famiglia;

Preso atto dell'attuazione delle misure di prevenzione alternative e/o complementari alla rotazione

ordinaria del Piano Operativo della Rotazione del Personale del Comune di Livorno (deliberazione GC n. 168 del 17/03/2023), di cui alla determinazione dirigenziale del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie n. 2405 del 11/04/2023, come attestato dal parere del Responsabile Ufficio Marginalità e Famiglia, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista l'attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, espressa telematicamente in forma digitale da parte del Responsabile dell'Ufficio Marginalità e Famiglia, Dott.ssa Monica Moschei;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari e impegni di spesa per l'amministrazione Comunale;

Dato altresì atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Viste le Disposizioni e Circolari attuative interne dell'Ente in materia d'inoltro procedurale telematico delle Determinazioni dirigenziali ai servizi finanziari e sull'eventuale successiva pubblicazione all'albo pretorio "*on-line*";

Per tutto quanto sopra espresso in narrativa:

DETERMINA

1) **di approvare** lo schema di Convenzione allegato alla presente parte integrante (Convenzione percorso di facilitazione e orientamento al lavoro) la quale disciplina il rapporto Amministrazione proponente e Fondazione Caritas Livorno, e il relativo addendum allegato (Allegato A -);

2) **di dare atto** che il presente atto non presenta effetti contabili in quanto si provvederà con successivi atti dirigenziali ad accertare il contributo assegnato da Caritas Livorno per € 25.000,00 al cap. 1470 "contributi da istituzioni sociali private, progetto borse lavoro" Conti E.2,01.04.01.001 Bilancio triennale 2023 – 2025 esercizio 2023 ed impegnare € 25.000,00 al corrispondente capitolo in uscita 10438/7 "Progetto borse lavoro adulti e minori e SPRAR" U.1.04.02.02.999 Mis/Prog 12.07 Bilancio triennale 2023-2025 esercizio 2023;

3) **di notificare** la presente disposizione a **Fondazione Caritas Livorno ONLUS** con sede in Via La Pira, 9 Livorno, C.f. 92089340498 - P.IVA 01748400494 ;

4) **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Tocchini, Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie.

La presente determina è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico in attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line approvato con Delibera di Giunta n. 10 del 2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CATERINA TOCCHINI / ArubaPEC S.p.A.